



377/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Udito all'udienza tenuta in data 26/05/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Andrea Botta per l'Inps, non intervenuto il difensore del ricorrente;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79250 del registro di Segreteria, promosso dal sig. Sig. XX rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Filoia (C.F. FLI RNZ 73R31 H501A) ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, giusta procura in calce al presente atto. Il predetto difensore dichiara di voler ricevere le notifiche ex art. 170 c.p.c. e le comunica-

zioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it,

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Flavia Incletolli, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto la declaratoria del *" diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. 1092/1973, oltre interessi e rivalutazione monetaria"*.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha concluso chiedendo di *"rigettare la domanda in quanto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere ovvero infondata in fatto ed in diritto ovvero, e/o in subordine, dichiarare la cessata materia del contendere. In ulteriore subordine, dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute..."*.

3. Con successiva memoria Parte attrice ha rappresentato che l'INPS ha provveduto al riconoscimento di quanto richiesto con ricorso, e concludendo per la declaratoria di la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con condanna di controparte alle spese in virtù del principio della soccombenza.

4. Al termine dell'udienza, sentito l'avvocato del ricorrente che ha chiesto la cessata materia del contendere con vittoria di spese, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. 2. Quanto alle spese di lite, non può trovare accoglimento, nel caso di specie, la domanda di condanna dell'Inps secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, benché il provvedimento satisfattivo della pretesa del ricorrente sia intervenuto in corso di giudizio e comunque successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. La Suprema Corte ha affermato anche di recente (Cass. civ. Sez. VI, Ord. 21 gennaio 2021, n. 1098) che la pretesa alla liquidazione delle spese processuali,

che si fonda sul principio della c.d. soccombenza virtuale, va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti che prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che possano aver determinato la cessazione della materia del contendere. Ebbene, nel caso di specie, la tesi dell'Inps contraria all'applicazione tout court dell'art. 54 del DPR 1092/73 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio è stata accolta per un lungo arco temporale da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile, il cui indirizzo può ritenersi ormai recessivo soltanto alla luce dei principii di diritto affermati, in sede di risoluzione di questioni di massima, dalle SS.RR. di questa Corte con le recentissime sentenze nn.1/2021/QM e 12/2021/QM.

Di conseguenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-

petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
26 maggio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.08.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
05.08.2025 12:47:00
GMT+02:00